



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 9 del 22/04/2013

Prot. n. 1620 del 16 Maggio 2013

Oggetto: Bozza Statuto futuro Gestore Unico: proposta alla Conferenza dei Comuni.

L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile, alle ore 15.00, nella sala del Presidente della Provincia di Varese, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, si è riunito il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Galli Dario	Presidente
Franzi Giuseppe	Vice Presidente
Belli Giorgio	
Ghiringhelli Sergio	

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;

Viste le seguenti deliberazioni della Conferenza dei Comuni:

P.V. 3 del 28/02/2012 con cui si esprime parere favorevole sulla forma giuridica del nuovo gestore il modello "in house" srl ;

P.V. 4 del 28/02/2012 con cui costituisce un gruppo di lavoro per la redazione dello Statuto, dei patti parasociali e del Regolamento del costituendo Gestore Unico;

Che sono stati rispettati per la costituzione del suddetto gruppo i seguenti criteri per la sua composizione:

n.2 rappresentanti scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni con numero abitanti superiore a 30.000;

n.2 rappresentanti scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero abitanti compreso tra 5.000 e 30.000,

n.2 rappresentanti scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero abitanti inferiore a 5.000,

n.2 rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio dell'Ufficio d'Ambito scelti tra Sindaci o Assessori dei comuni appartenenti alle Comunità Montane, oltre alla presenza del Presidente della Conferenza.

Considerato che il gruppo negli incontri tenutisi ha redatto la bozza di Statuto allegata alla presente a parte integrante, per provvedere alla presentazione e illustrazione nella prossima Conferenza dei Comuni;

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di proporre alla prossima Conferenza dei Comuni la bozza di Statuto del costituendo Gestore Unico della Provincia di Varese, avendone recepito il testo prodotto dal "Gruppo di lavoro dei Sindaci" appositamente costituito, e allegata a parte integrante e sostanziale alla presente;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ing. Dario Galli

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 17/05/2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 17/05/2013 al 31/05/2013
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Vito Bisanti

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/04/2013
 Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
 Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

STATUTO SOCIETA' IN HOUSE

A RESPONSABILITÀ LIMITATA

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE E DURATA

È costituita la società a responsabilità limitata denominata: “Alfa società a responsabilità limitata” o, in forma abbreviata, “Alfa s.r.l.”.

ARTICOLO 2) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede legale in Varese e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, ove istituito; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla loro sede legale.

ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE E FINALITÀ

1. La società ha per oggetto:

a) la gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di

depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;

b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti idrici, di fognatura e di depurazione nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese;

c) ogni altra attività meramente accessoria, strumentale o complementare a quelle sopra indicate alle lettere a) e b).

2. La società svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

3. La società non persegue fine di lucro, ma l'obbligo di pareggio di bilancio.

4. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie mobiliari e immobiliari, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

ARTICOLO 4) NATURA "IN HOUSE" E SOTTOPOSIZIONE AL C.D. CONTROLLO ANALOGO E ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SOCI

1. La società è costituita secondo il c.d. modello "in house", nel rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali, comunitari e nazionali, in tema di:

- a) partecipazione diretta e esclusiva al capitale sociale degli enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese;
- b) controllo congiunto degli enti locali soci sulla società secondo modalità "analoghe" a quelle svolte nei confronti dei propri uffici o servizi;
- c) realizzazione della parte prevalente dell'attività svolta dalla società a favore degli enti locali soci e della loro popolazione.

2. Fermo restando le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo nei confronti della società da parte dell'Ufficio di Ambito – da attuarsi ai sensi della vigente normativa, statale e regionale, di disciplina del servizio idrico integrato, nonché ai sensi del contratto di servizio –, al fine di realizzare il c.d. "controllo analogo" congiunto degli enti locali soci sulla società, lo statuto della società prevede apposite clausole con le quali:

- a) si attribuiscono direttamente agli enti locali soci della società poteri di impulso e di proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché all'attuazione di controlli;
- b) si attribuiscono all'assemblea sociale poteri ulteriori rispetto a quelli ad essa riservati dalla normativa di cui al codice civile in tema di società a responsabilità limitata e, in particolare, l'approvazione del Piano industriale e dei Bilanci preventivi annuale e pluriennale;
- c) si prevede la costituzione, quale organo della società, di un "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo", cui è attribuita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione.

3. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento, da parte degli enti locali soci, negli atti e nella corrispondenza, nonché procedere all'iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma 2, del codice civile.

ARTICOLO 5) DURATA

- 1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II - CAPITALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 6) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 40.000,00 (Euro quarantamilavirgolazero) ed è diviso in partecipazioni unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile. Qualora la partecipazione divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia pari/superiore/inferiore ai cinquanta centesimi di euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto all'altro.

2. In considerazione del fatto che la società è costituita appositamente per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, il capitale sociale deve essere posseduto esclusivamente dalla Provincia di Varese e dai Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la gestione del servizio idrico integrato nel predetto ambito.

3. Alla Provincia di Varese è attribuita una partecipazione pari al 20% del capitale sociale, mentre agli altri Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese per la gestione del servizio idrico integrato è riservata una quota di partecipazione al capitale sociale sulla base del numero degli abitanti residenti in ciascun Comune risultante dall'ultimo censimento, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni. Al fine di rispettare il suddetto principio della partecipazione dei Comuni sulla base del numero degli abitanti, le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale al valore dei conferimenti da essi effettuati. Alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del quinto esercizio, e poi con periodicità quinquennale, si provvede all'accertamento di eventuali variazioni degli

abitanti residenti in ciascun Comune sulla base dei dati forniti dai Comuni all'ISTAT con riferimento alla data del 31 dicembre dell'ultimo anno, e la società delibererà un aumento o una riduzione di capitale a pagamento riservati ai Comuni che avranno registrato tale variazione. In caso di fusione o altra modalità giuridica di aggregazione di Comuni appartenenti a diverse categorie ai sensi del successivo articolo 11, comma 3, del presente statuto, si procederà alla convocazione dell'assemblea sociale per deliberare sulla eventuale modifica dei criteri di composizione del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, di cui all'articolo 11, comma 3, del presente statuto, nonché per deliberare sulla eventuale modifica del "peso" del voto di ciascun componente del medesimo Comitato, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente statuto, con disposizioni che troveranno applicazione con riferimento al Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo di nomina successiva all'intervenuta fusione o aggregazione.

4. Nel caso in cui alcuno dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la gestione del servizio idrico integrato ritardasse oppure manifestasse il proprio diniego a partecipare al capitale sociale della società secondo le modalità stabilite nel presente Statuto, la relativa partecipazione, stabilita sulla base del numero degli abitanti del Comune, si accresce a favore della Provincia di Varese, la quale pertanto – ove si verifichi la situazione di cui al presente comma – potrà detenere una partecipazione superiore a quella stabilita al precedente comma 3. Nel caso in cui, poi, il Comune decidesse di partecipare alla Società, tale ingresso nel capitale sociale potrà realizzarsi anche mediante trasferimento della relativa partecipazione da parte della Provincia di Varese, sempre nel rispetto del principio della partecipazione dei Comuni al capitale sociale sulla base del numero degli abitanti.

5. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati. Ogni atto di trasferimento, inteso nel suo significato più lato ed estensivo, della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della società.

6. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

7. Non sono ammessi conferimenti aventi ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società.

8. In caso di aumento di capitale, la ripartizione fra la Provincia di Varese e i Comuni della partecipazione al capitale sociale stabilita al precedente comma 3 deve rimanere inalterata, ferma restando la possibilità di accrescimento della partecipazione al capitale sociale da parte della Provincia di Varese ai sensi del precedente comma 4. Ai soci spetta, di regola, il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. Tuttavia, al fine far entrare in società Comuni che inizialmente non hanno sottoscritto la partecipazione al capitale sociale, i soci possono decidere l'esclusione del diritto degli enti locali soci di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta. Inoltre, al fine di mantenere inalterata la ripartizione fra la Provincia di Varese e i Comuni della partecipazione al capitale sociale stabilita al precedente comma 3, i soci possono decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

9. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

10. L'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese (se si tratta di conferimento in natura in sede di atto costitutivo) o dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento (se si tratta di conferimento a liberazione di decisione di aumento del capitale sociale), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la

partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile (fermo restando il divieto assoluto di alienazione a favore di soggetti privati).

11. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in danaro entro 90 giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo deve senza indugio inviargli.

12. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del codice civile.

13. In deroga all'articolo 2470, comma 2, del codice civile, può farsi luogo all'iscrizione nel libro dei soci, ove istituito, anche anteriormente al deposito presso il Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento o comunque dell'atto dal quale consegue una modificazione della compagine sociale, ove a esso partecipino:

- 1) tutti coloro che anteriormente a detto atto siano iscritti nel libro dei soci;
- 2) tutti coloro che vi debbano essere iscritti successivamente;
- 3) tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, ove nominato.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. In considerazione del fatto che la società è costituita appositamente per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, il capitale sociale può essere posseduto esclusivamente dalla Provincia di Varese e dai Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la gestione del servizio idrico integrato nel predetto ambito.

2. E' conseguentemente vietato il "trasferimento" delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione previsti dal presente statuto, fatta salva l'ipotesi, relativa alla Provincia di Varese, di cui all'articolo 5, comma 4, del presente statuto.

3. In particolare, non è ammessa la partecipazione di soggetti privati. Ogni atto di trasferimento, inteso nel suo significato più lato ed estensivo, della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della società.

4. E' altresì vietata la costituzione del diritto di pegno, fatta salva l'ipotesi che la costituzione del pegno sia richiesta da Banche o Istituti finanziari nei confronti di tutti gli enti locali soci della società per l'erogazione di finanziamenti, in particolare mediante lo schema del c.d. "project financing" ovvero secondo modalità simili.

5. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda,

fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti.

6. In deroga all'articolo 2469, comma 2, del codice civile, non è ammesso il diritto di recesso per il caso di clausole recanti previsioni di intrasferibilità di partecipazioni.

ARTICOLO 9) RECESSO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte le sue partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

TITOLO III – STRUMENTI DI CONTROLLO ANALOGO

ARTICOLO 10) POTERE DI IMPULSO E PROPOSTA DA PARTE DI CIASCUN ENTE LOCALE SOCIO.

1. Ciascun ente locale socio può proporre al "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo" l'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché l'attuazione di controlli.

ARTICOLO 11) COMITATO DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO. COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è composto dal Presidente della Provincia di Varese e da dieci Sindaci dei Comuni soci della società, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci secondo le modalità di cui al successivo comma 4. I componenti del Comitato durano in carica [tre] anni e sono rieleggibili.

2. Nelle sedute del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo il Presidente della Provincia di Varese e i Sindaci possono essere rappresentati da un loro delegato. La delega viene conferita, anche a tempo indeterminato, esclusivamente ad un Amministratore (Assessore o Consigliere, comunale o, per quanto riguarda la Provincia, provinciale) del proprio Ente locale.

3. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, al fine di garantire equa rappresentatività delle diverse realtà del territorio, è composto come segue, per categorie di Comuni in relazione al numero di abitanti e alla circostanza di essere compresi nel territorio di Comunità Montane:

- tre rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila;
- tre rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila;
- due rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti inferiore a 5 mila;
- due rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale scelti tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane;
- il Presidente della Provincia per la Provincia di Varese.

4. I componenti del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo – ad eccezione del Presidente della Provincia di Varese, che partecipa di diritto al Comitato – sono eletti dall'Assemblea sociale, con distinte votazioni per ciascuna delle categorie di Comuni di cui al precedente paragrafo 3. A tali votazioni partecipano i Comuni compresi nella rispettiva categoria. L'Assemblea della società, in caso di inerzia da parte del Presidente della società medesima, viene convocata dal Presidente della Provincia. Ciascun Comune esprime un unico nominativo. Risultano eletti i Sindaci che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il Sindaco più anziano di età.

5. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo nomina, fra i propri componenti, nella prima seduta, il Presidente del Comitato medesimo.

6. La partecipazione al Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è onorifica; non sono pertanto previsti compensi o onorari per i componenti del Comitato. Eventuali rimborsi spese potranno essere riconosciuti, ove consentito dalla legge, dagli enti locali di appartenenza del componente del Comitato e faranno carico all'ente locale medesimo.

7. Ogni componente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale dell'ente locale di cui è rappresentante, subentrando automaticamente il Presidente della Provincia e il Sindaco di nuova elezione fino alla scadenza del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo.

ARTICOLO 12) COMPETENZE DEL COMITATO DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esercita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione.

2. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo:

- a) esercita nei confronti degli organi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi, nel rispetto delle competenze riservate, dal presente statuto, agli altri organi della società;
- b) adotta atti di indirizzo sulla gestione del servizio, che il consiglio di amministrazione è obbligato ad attuare;
- c) designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato;

- d) propone all'Assemblea sociale la revoca di componenti del consiglio di amministrazione nei casi indicati dal presente statuto;
- e) detta gli indirizzi per la nomina dei direttori e procuratori della società;
- f) esamina il Piano industriale e i Bilanci preventivi annuale e pluriennale, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- g) esamina il Bilancio di esercizio e il Rendiconto consuntivo, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- h) esamina le operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- i) esprime l'autorizzazione preventiva sui seguenti atti predisposti dal consiglio di amministrazione:
 - 1) dotazione organica e sue variazioni, concorsi ed assunzioni, nomina di dirigenti;
 - 2) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a Euro 200.000,00 (Euro duecentomilavirgolazero), ad eccezione di:
 - interventi e spese nei limiti degli importi previsti nel Piano industriale e nei Bilanci preventivi annuale e pluriennale approvati dall'Assemblea dei soci;
 - pagamento spese ricorrenti obbligatorie come spese per stipendi, spese energetiche, spese derivanti da contratti già stipulati in precedenza;
 - pagamenti derivanti da obblighi di legge;
 - pagamenti che si rendano necessari in caso di urgenza al fine di evitare danni alla società o la sospensione e/o interruzione nella gestione del servizio;
- l) effettua audizioni del Presidente della società, di componenti del consiglio di amministrazione, di direttori e procuratori della società;

- m) esamina periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte del consiglio di amministrazione della società, con cadenza almeno semestrale;
- n) effettua il controllo sulla gestione della società, anche mediante la richiesta di qualsiasi informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sullo svolgimento del servizio e esercitando, anche tramite propri delegati, ispezioni, verifiche, sopralluoghi e controlli presso gli uffici della società e/o sui documenti anche contabili della stessa.

3. Al fine di mettere in condizione il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo di esercitare le proprie competenze, l'Amministratore delegato invia, anche per via telematica, a ciascun componente del Comitato la proposta di tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione rispetto alle quali il Comitato deve rilasciare l'autorizzazione preventiva, di cui al precedente comma 2, lettera i) del presente articolo, o esercitare altre prerogative previste dal presente statuto, nonché di tutte le deliberazioni approvate in via definitiva dal medesimo consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo redige annualmente, con il supporto dell'organo amministrativo, una relazione sull'andamento gestionale e economico-finanziario della società, nonché sull'attuazione della normativa vigente in tema di controllo degli enti locali sulle società partecipate, relazione che viene inviata a tutti i soci unitamente al bilancio di esercizio approvato.

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. La prima seduta del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è convocata dal Presidente della Provincia.

2. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, anche su richiesta di numero tre componenti del Comitato medesimo o di tanti soci rappresentativi di almeno un sesto del capitale sociale, ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione, al fine di sottoporre alla preventiva autorizzazione del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo gli atti predisposti dal Consiglio di amministrazione che dovranno essere successivamente dal medesimo approvati ovvero al fine di sottoporre

all'esame del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo gli atti predisposti dal Consiglio di amministrazione che dovranno essere successivamente approvati dall'Assemblea dei soci. La richiesta di convocazione deve indicare le materie di cui si richiede l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato e la relativa documentazione.

3. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo deve essere convocato entro dieci giorni dalla richiesta di convocazione.

ARTICOLO 14) DECISIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le riunioni del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

2. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni.

3. Al fine di determinare la maggioranza degli abitanti residenti, ciascun componente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esprime un voto di "peso" differente in proporzione al numero di abitanti compresi in ciascuna delle categorie di Comuni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente Statuto. Precisamente, il voto di ciascuno dei componenti del Comitato – con arrotondamento per difetto – ha il seguente "peso":

- a) il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila rappresenta 84.489 abitanti;
- b) il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila rappresenta 118.682 abitanti;
- c) il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti inferiore a 5 mila rappresenta 59.595 abitanti;
- d) il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane rappresenta 73.855 abitanti;
- e) il voto del Presidente della Provincia di Varese rappresenta, in modo virtuale, [175.341] abitanti [NOTA: quantificati in un numero che, sommato al numero degli abitanti dell'ATO, rappresenta il 20%].

4. In caso di variazione degli abitanti residenti di un Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente Statuto, si provvede alla corrispondente revisione del "peso" del voto di ciascun componente del Comitato.

5. Di ciascuna seduta è redatto un verbale a cura di un funzionario di un ente locale socio della società designato dal Presidente del Comitato.

ARTICOLO 15) EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL COMITATO INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il mancato rilascio dell'autorizzazione preventiva ad atti di amministrazione sottoposti al Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo determina l'obbligo per il Consiglio di amministrazione di non approvare l'atto.

2. In caso di rilascio di autorizzazione condizionata o con prescrizioni, il Consiglio di amministrazione è obbligato ad approvare l'atto recependo integralmente le condizioni o prescrizioni impartite.

TITOLO IV – DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16) DECISIONI DEI SOCI – COMPETENZE

1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che il Presidente del Consiglio di amministrazione sottopone alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti che il Presidente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo sottopone alla loro approvazione;

- c) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano [un sesto] del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
 - d) la nomina dei componenti del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo;
 - f) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, in attuazione delle normative di legge.
2. In considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, sono inoltre riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:
- a) l'approvazione del Piano industriale della società, di cui al successivo articolo 34, comprensivo del Piano economico e finanziario e del Piano operativo degli investimenti;
 - b) l'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione della società, di cui al successivo articolo 35;
 - c) l'approvazione del Bilancio annuale di previsione della società, di cui al successivo articolo 36.
3. Sempre in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, i soci - ferme restando le competenze in proposito del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo - possono proporre atti di indirizzo per la gestione del servizio e attività di controllo sulla gestione della società.

ARTICOLO 17) DECISIONI DEI SOCI – MODALITÀ

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479-*bis* del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI – LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese.

ARTICOLO 20) ASSEMBLEA DEI SOCI – RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

2. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

3. La delega viene conferita esclusivamente ad un Amministratore (Assessore o Consigliere, comunale o, per quanto riguarda la Provincia, provinciale) del proprio Ente locale.

ARTICOLO 21) ASSEMBLEA DEI SOCI – PRESIDENZA

1. In considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, gli enti locali soci della società nominano un Presidente dell'Assemblea al quale competono i poteri previsti dal

presente statuto. Il Presidente dell'Assemblea è eletto da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci della società.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Provincia di Varese, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sindaco del Comune socio che detiene la quota maggiore di partecipazione al capitale sociale, e, a parità di quota, dal Sindaco più anziano in base all'età.

3. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea da tanti soci che rappresentino la maggioranza semplice del capitale sociale presente e la maggioranza semplice dei soci presenti all'assemblea.

4. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo.

5. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 22) ASSEMBLEA DEI SOCI – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci, ove istituito. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

ARTICOLO 23) ASSEMBLEA DEI SOCI – QUORUM

1. L'assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci, e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea e la maggioranza dei soci presenti in assemblea.

2. L'assemblea delibera invece, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e almeno i 2/3 dei soci per le decisioni:

a) inerenti alle modificazioni dello statuto;

b) relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

c) relative a operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale presente in assemblea e i 2/3 dei soci presenti in assemblea.

3. L'assemblea delibera infine, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 4/5 del capitale sociale e almeno i 4/5 dei soci, per le decisioni inerenti la trasformazione della società, la fusione e la scissione della società. In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale presente in assemblea e i 2/3 dei soci presenti in assemblea.

4. Ai fini della totalitarità dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci e ai componenti del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo che sono rimasti assenti, nonché, se nominato, al revisore contabile.

ARTICOLO 24) ASSEMBLEA DEI SOCI – VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) le modalità e il risultato delle votazioni

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile.

TITOLO V - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 25) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. Ferma restando la competenza del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 12 del presente statuto, la società è amministrata, ai sensi dell'articolo 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, da un

consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, i cui componenti possono operare con metodo collegiale, oppure da un amministratore unico.

2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile e secondo quanto previsto nel presente statuto. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalle quote di partecipazione al capitale sociale possedute.

3. Secondo quanto previsto dal citato articolo 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, due o tre dei componenti del consiglio di amministrazione, a seconda che esso sia composto, rispettivamente, da tre o cinque membri, sono nominati fra i dipendenti degli enti locali soci della società, d'intesa tra gli enti locali medesimi. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa tra gli enti locali, si procede alla elezione dei suddetti componenti del consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea sociale secondo le stesse procedure previste nei successivi paragrafi del presente articolo per la elezione dei restanti componenti.

4. La nomina del terzo componente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico avviene da parte dell'Assemblea sociale sulla base di candidature presentate dai Soci. Ogni Socio può presentare un candidato. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

5. La nomina dei restanti due componenti del consiglio di amministrazione, nel caso in cui questo sia composto da cinque membri, avviene da parte dell'Assemblea sociale sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai Soci. Ogni Socio potrà presentare un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

1. candidato: voti di lista fratto 1;
2. candidato: voti di lista fratto 2.

Risulteranno eletti i due nominativi che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

6. In caso di consiglio di amministrazione composto da cinque membri, gli amministratori eletti dalla assemblea diversi dai dipendenti degli enti locali soci della società svolgono,

rispettivamente, le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore delegato. In caso di consiglio di amministrazione composto da tre membri, l'amministratore eletto dall'assemblea diverso dai dipendenti degli enti locali soci della società svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore delegato.

7. L'amministratore unico e il componente del consiglio di amministrazione, diverso dai dipendenti degli enti locali soci della società, cui è affidata la funzione di Amministratore delegato deve essere in possesso di elevata qualificazione manageriale e di pluriennale esperienza nella gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

8. Secondo quanto previsto dal citato articolo 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, al Presidente possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

9. Secondo quanto previsto dal citato articolo 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, i dipendenti degli enti locali soci della società, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, e al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

10. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

11. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi, e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

12. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato

a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

13. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato sono designati, fra i componenti diversi dai dipendenti dei soci della società, dal Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, a meno che le relative funzioni siano attribuite all'atto della nomina da parte dell'assemblea; con le medesime modalità possono essere designati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

14. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

15. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, i soci devono provvedere alla sostituzione dei membri cessati; i soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16. I compensi e il rimborso delle spese dei componenti dell'organo amministrativo sono stabiliti dai soci in conformità con le disposizioni legislative vigenti. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

17. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 26) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dall'Amministratore delegato, da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominato, al revisore contabile.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 27) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto;

c) per le materie e le competenze riservate dal presente statuto al Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 28) AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo designa, tra i membri eletti dall'Assemblea diversi dai dipendenti degli enti locali soci, un Amministratore delegato, in possesso dei requisiti di manageriali e di esperienza gestionale previsti dall'articolo 25, comma 7, del presente Statuto, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione, ove non stabilite

dall'Assemblea. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

2. All'Amministratore delegato possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

- a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;
- b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;
- c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e la conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

ARTICOLO 29) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta

a) al Presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore delegato.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 30) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'assemblea nomina, quale organo di controllo, un collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, composto da tre membri effettivi e due supplenti, determinandone il compenso. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'Assemblea con la decisione di nomina del collegio stesso. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

2. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'attuazione della normativa vigente in tema di controlli degli enti locali sulle società partecipate, e può:

a) compiere atti di ispezione e di controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

3. Al collegio sindacale si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

4. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

5. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

6. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio- collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

7. L'Assemblea può nominare, stabilendone il compenso e la durata, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, cui compete l'attività di revisione legale dei conti sulla società ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile. In alternativa, l'Assemblea può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale; in tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 31) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci della società purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il venticinque per cento del capitale sociale e il venticinque per cento dei soci della società.

TITOLO VI – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 32) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente statuto, la società non persegue fine di lucro, ma l'obbligo di pareggio di bilancio. In caso di formazione di utili netti risultanti dal bilancio, essi sono impiegati come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo per la realizzazione di investimenti ulteriori rispetto a quelli previsti nel Piano di ambito oppure per anticipare investimenti previsti nel Piano di ambito oppure ancora per ridurre la tariffa del servizio.

ARTICOLO 33) PIANO INDUSTRIALE

1. Il Piano industriale, con annesso Piano economico e finanziario, è predisposto dal Consiglio di amministrazione ed esaminato dal Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, unitamente ai documenti contabili costituiti dal Bilancio pluriennale di previsione e dal Bilancio annuale di previsione, entro il 15 ottobre dell'anno che precede il triennio, e approvato dall'Assemblea dei soci nei successivi due mesi.

2. Il Piano industriale contiene, in conformità con il Piano di ambito e con il contratto di servizio, la specificazione delle scelte e degli obiettivi che la società intende perseguire nella gestione del servizio idrico integrato.

3. Il piano industriale prevede, in particolare:

- a) la specificazione del Piano degli investimenti facente parte del Piano di ambito, con l'indicazione delle modalità di finanziamento;
- b) la precisazione delle iniziative finalizzate al miglioramento della qualità del servizio;
- c) la precisazione delle iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità del servizio;

- d) l'andamento dei ricavi e dei costi e le iniziative per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e per perseguire l'obiettivo del pareggio di bilancio.

ARTICOLO 34) BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

1. Il bilancio pluriennale di previsione ha durata triennale, ed è redatto in coerenza con il piano industriale e in conformità con il Piano di ambito e con il contratto di servizio.

2. Il bilancio pluriennale di previsione è predisposto dal Consiglio di amministrazione ed esaminato dal Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, unitamente al Piano industriale ed al Bilancio annuale di previsione, entro il 15 ottobre dell'anno che precede il triennio, e approvato dall'Assemblea dei soci nei successivi due mesi.

3. Il bilancio pluriennale di previsione evidenzia gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, comprende distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione, è scorrevole ed annualmente aggiornato in relazione al piano industriale.

ARTICOLO 35) BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici, è predisposto dal Consiglio di amministrazione ed esaminato dal Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, unitamente al Piano industriale ed al Bilancio pluriennale di previsione, entro il 15 ottobre dell'anno che precede il triennio, e approvato dall'Assemblea dei soci nei successivi due mesi.

2. Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio di bilancio o il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, il Consiglio di amministrazione deve predisporre le conseguenti variazioni al bilancio

preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre all'esame del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo e all'approvazione dell'Assemblea dei soci, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione.

TITOLO VII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinati dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

TITOLO VIII – FORO COMPETENTE

ARTICOLO 37) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO IX – NORME FINALI

ARTICOLO 38) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 39) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

- a) il libro dei soci, ove istituito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

5. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 40) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".